



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE UE  
*Servizio II – Segreteria CIAE II*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0000171 P-4.22.11

del 10/01/2014



8753167

Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Nucleo di valutazione Economia  
Nucleo di valutazione Finanze

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari  
e Forestali  
Nucleo di Valutazione

Ministero Affari Esteri  
Nucleo di valutazione

Alla Rappresentanza Permanente d'Italia  
presso l'Unione Europea

**OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art.6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 515/97 del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola. COM(2013)796.**

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Capo dell'Ufficio  
Coordinamento Politiche UE  
Cons. Fiorenza Barazzoni

CB/EU



Ministero dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO - FINANZE

Prot. 3-13755/UCL

Roma 24 DIC. 2013

**URGENTISSIMO**

**Al Dipartimento per le politiche europee**  
Ufficio coordinamento politiche UE  
Servizio II - Segreteria CIAE

e, p.c., **All'Ufficio di Gabinetto**

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DPE 0000176 A-4.22.11  
del 10/01/2014



8753369

**All'Ufficio Legislativo Economia**

**Al Ministero affari esteri**  
- Nucleo di valutazione

**Al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali**  
- Nucleo di valutazione

Loro Sedi

Oggetto: Richiesta di relazione.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.

- Codice del Consiglio: 17110/13
- Codice della proposta: COM(2013) 796
- Codice interistituzionale: 2013/0410 COD
- Riferimento DPE: CWP\_OLD 26 e SRP16

Con riferimento alla questione di cui all'oggetto, si trasmette, in qualità di Amministrazione con competenza prevalente, anche in formato elettronico editabile, la relazione prevista dall'art. 6, comma 4, della Legge n. 234 del 2012.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

**Relazione**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234**

**Oggetto dell'atto:**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola**

- **Codice della proposta:** COM (2013)796
- **Codice interistituzionale:** 2013/0410(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

\*\*\*

**Premessa: finalità e contesto**

*La proposta nasce dalla considerazione della Commissione europea che gli interventi contro le violazioni della legislazione doganale sono parte integrante della tutela degli interessi finanziari dell'Unione oltre che dello sviluppo della cooperazione doganale e che, per combattere tali violazioni, è necessario procedere ad un ampio scambio di informazioni nell'ambito della cooperazione tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione. Tale cooperazione si è già dimostrata proficua; la Commissione evidenzia, tuttavia, che sono stati individuati alcuni settori che richiedono un ulteriore intervento, in particolare per quanto riguarda il funzionamento del sistema di lotta contro le frodi nel settore doganale e il miglioramento della gestione dei rischi doganali a livello nazionale e di Unione (rilevano a tal riguardo i contenuti della Comunicazione della Commissione sulla gestione dei rischi doganali e la sicurezza della catena di approvvigionamento (COM (2012)793 dell'8 gennaio 2013).*

*Nel contesto di riferimento i principali strumenti giuridici applicabili alle violazioni della normativa doganale sono il regolamento (CE) n. 515/97, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le Autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della normativa doganale e agricola e la decisione 2009/917/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009 sull'uso dell'informatica nel settore doganale.*

*Il citato regolamento (CE) n. 515/97 disciplina le questioni relative all'Unione doganale, settore di competenza esclusiva dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).*

*La decisione 2009/917/GAI del Consiglio tratta invece le questioni relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, settore in cui, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera j), del TFUE, l'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri.*

*Su tale base, la Commissione ha creato una struttura informatica per l'attuazione della pertinente legislazione, il sistema di informazione antifrode (AFIS), che comprende banche dati destinate alle questioni doganali e alle questioni inerenti alla cooperazione in materia di attività di contrasto.*

*La Commissione, al fine della presentazione della proposta di modifica del regolamento (CE) n. 515/97 ha consultato a più riprese le parti interessate ed ha opportunamente tenuto conto delle osservazioni ricevute. In particolare, sono state consultate le Autorità doganali degli Stati membri, attraverso la somministrazione di un questionario nel 2012, una conferenza dedicata all'argomento nel maggio 2012, nonché durante le riunioni di maggio e settembre 2012 del Comitato per la mutua assistenza istituito a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 515/97; sono stati altresì consultati il settore del trasporto marittimo, ivi compreso il Consiglio mondiale del trasporto marittimo (World Shipping Council) e gli organismi responsabili del controllo della protezione dei dati (GEDP e ACCD).*

*La Commissione ha effettuato anche una valutazione di impatto, concludendo che le opzioni proposte sono conformi ai diritti fondamentali.*

*Al fine di porre rimedio alle lacune individuate, la Commissione ritiene quindi necessario modificare il regolamento (CE) n. 515/97.*

*L'azione proposta dovrebbe migliorare sensibilmente l'individuazione e la repressione delle frodi doganali e le relative indagini, intensificando lo scambio di informazioni e incrementando le prove disponibili, nonché migliorando il funzionamento del sistema già consolidato. Si rafforzerebbe, inoltre, in modo significativo la capacità dell'Unione di individuare e attenuare i rischi di cui all'articolo 4, punto 25, del codice doganale comunitario, comprese le minacce per la sicurezza dell'Unione, la salute pubblica, l'ambiente e i consumatori. Pertanto, l'azione proposta permetterà di rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, migliorare la gestione dei rischi e promuovere ulteriormente la cooperazione doganale.*

## **A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

### **1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

*La proposta contiene modifiche al regolamento (CE) n. 515/97 del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.*

*La sua base giuridica viene correttamente individuata negli articoli 33 e 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).*

*L'articolo 33 del TFUE fornisce la base per la maggior parte degli scambi di informazione effettuati tra le autorità doganali e tra queste e la Commissione ai fini della cooperazione doganale.*

*L'articolo 325 del TFUE sancisce la competenza dell'Unione a ad adottare, nei settori della prevenzione e della lotta contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'unione, misure che "siano dissuasive". L'articolo 325, paragrafo 4, e l'articolo 33 del TFUE prevedono la procedura legislativa per l'adozione delle misure necessarie a pervenire ad una protezione efficace ed equivalente.*

*Alla luce degli elementi forniti e considerato che l'Unione ha competenza esclusiva nei settori della prevenzione delle frodi e dell'Unione doganale, il principio di attribuzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del Trattato dell'Unione Europea (TUE) risulta, quindi, rispettato, agendo l'Unione nel caso in questione nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei Trattati*

per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti.

## **2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

*Le autorità doganali nazionali non possono da sole procedere ad uno scambio efficace di informazioni e contrastare su larga scala le violazioni della legislazione doganale e gli altri rischi doganali a un costo ragionevole.*

*La raccolta sistematica dei dati necessari per analizzare i rischi doganali che rappresentano una minaccia per l'Unione europea e i suoi Stati membri costituirebbe uno sforzo eccessivo per i singoli Stati membri e può essere realizzata in modo più efficace ed efficiente a livello di UE.*

*La proposta risulta quindi rispettare il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del TUE, anche tenuto conto che la portata della presente proposta è limitata a quanto può essere conseguito solo attraverso la legislazione UE.*

## **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

*L'organizzazione di attività nel settore della cooperazione doganale a livello di Unione europea comporta un valore aggiunto significativo in quanto consente di adottare un'impostazione coerente e di coordinare le attività. Tale azione può dunque essere affidata all'Unione europea che già possiede l'esperienza, i sistemi e le competenze necessari per garantire la raccolta, la comunicazione e lo scambio dei dati con rapidità e nel rispetto dei criteri di efficienza economica.*

*In tal modo, l'azione dell'Unione risulta limitarsi a quanto necessario e proporzionato per conseguire gli obiettivi del Trattato in conformità del principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del TUE.*

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

*Si valuta il progetto in maniera positiva per i principi ivi contenuti e quale strumento operativo per combattere le frodi. La discussione comunitaria nell'ambito del Gruppo Unione Doganale avrà inizio, articolo per articolo, il 10.01.2014.*

### **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

*Il progetto è conforme all'interesse nazionale in quanto facilita le attività investigative dell'Amministrazione competente degli SM. Ovviamente andranno valutati aspetti giuridici connessi con la creazione e gestione di una banca dati europea, gestita dalla Commissione, nella quale confluiranno i dati relativi alle movimentazioni di merci forniti direttamente dagli operatori economici. Inoltre, per quanto riguarda l'utilizzabilità ai fini della prova in procedimenti amministrativi e penali delle informazioni ottenute ai sensi della proposta di Regolamento, sarà necessario un coordinamento con il Ministero della Giustizia, anche ai fini di valutare eventuali sovrapposizioni all'istituto della rogatoria.*

### **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

*Tenuto conto della complessità della materia, si ritiene prevedibile che l'esame del Regolamento proseguirà durante il semestre di presidenza italiana.*

## C. Valutazione d'impatto

### 1. Impatto finanziario

*La Commissione dichiara che il provvedimento assicura un'attuazione a costo zero; è da considerare l'eventualità di dover sostenere costi connessi allo sviluppo di interfaccia informatiche tra i sistemi nazionali ed unionali e alla relativa formazione del personale.*

### 2. Effetti sull'ordinamento nazionale

*La proposta di Regolamento potrebbe avere un impatto sull'ordinamento giuridico nazionale, ad esempio, per quelle parti in cui si prevede la possibilità di utilizzare, da parte dell'OLAF, elementi ottenuti nell'ambito della mutua assistenza come elementi di prova.*

### 3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

### 4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

*L'eventuale applicazione delle modifiche al Reg. 515/97 comporterà un potenziamento delle attività di gestione dei dati connessi all'azione antifrode presso sedi comunitarie. Ciò richiederà alle Amministrazioni nazionali una revisione delle relative procedure ed il coordinamento tra le strutture interessate (sia nazionali che unionali) e, se necessario, eventuali investimenti informatici con relativa formazione.*

### 5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

*La nuova proposta prevede alcuni nuovi oneri di adempimento in capo agli operatori quale, ad esempio, l'obbligo di fornire all'OLAF, su richiesta, la documentazione di accompagnamento relativa a spedizioni commerciali per le quali l'OLAF stesso ha in corso delle indagini.*

## Altro

--